CCL costruzioni ferroviarie 2026–2032: conto vacanze di lunga durata ai sensi dell'art. 12bis CCL costruzioni ferroviarie 2026

Con il CCL costruzioni ferroviarie 2026 è stata introdotta, all'art. 12bis CCL costruzioni ferroviarie 2026, la possibilità per datore di lavoro e lavoratore di istituire un conto ferie a lungo termine. La disposizione recita:

Art. 12bis Conto vacanze a lunga durata

1 Il datore di lavoro e il lavoratore possono convenire per iscritto che le ore supplementari siano accreditate su un conto vacanze a lunga durata.

2 Il conto vacanze di lunga durata consente ai singoli lavoratori di accumulare crediti in tempo per un periodo prolungato e di utilizzarli in seguito, segnatamente per ulteriori vacanze, corsi di aggiornamento non finanziati dal Parifonds Edilizia, corsi di perfezionamento personale, congedi prolungati, l'assunzione di compiti di assistenza, una riduzione temporanea dell'orario di lavoro e scopi analoghi.

3 Sul conto vacanze di lunga durata possono essere accreditate al massimo 200 ore per anno civile, mediante accredito durante l'anno quando è raggiunto il saldo totale di 120 ore supplementari, purché tale opzione sia stata concordata tra datore di lavoro e lavoratore, oppure mediante trasferimento del saldo delle ore supplementari al 31 dicembre, purché datore di lavoro e lavoratore decidano in tal senso per la loro parte. Sono fatte salve soluzioni individuali ai sensi dell'art. 12 cpv. 7bis.

4 È possibile accreditare sul conto vacanze di lunga durata un massimo di 700 ore, a condizione che l'impresa assicuri la copertura finanziaria di tale conto di lunga durata. Senza questa garanzia, il saldo massimo ammonta a 200 ore.

5 Per garantire la copertura finanziaria del conto vacanze di lunga durata, il datore di lavoro trasferisce l'importo monetario corrispondente al tempo di lavoro residuo accumulato sul conto vacanze di lunga durata su un conto vincolato dedicato a questo scopo o stipula un'assicurazione per l'eventualità di un'insolvenza al momento del prelievo. Il datore di lavoro informa immediatamente il lavoratore di questa garanzia.

6 Il prelievo totale o parziale delle ore accumulate sul conto vacanze di lunga durata da parte del lavoratore deve essere concordato con il datore di lavoro con sufficiente anticipo, almeno tre mesi prima. Il prelievo avviene di norma su base giornaliera o settimanale e le ore corrispondenti, secondo la pianificazione dell'orario di lavoro, vengono detratte dal conto vacanze di lunga durata e computate come ore di lavoro effettuate all'orario di lavoro annuale. Valgono

inoltre le stesse disposizioni in vigore per le vacanze, senza la possibilità di una riduzione delle vacanze ai sensi dell'art. 329b CO. Qualora alla fine del rapporto di lavoro sussista ancora un credito residuo, le ore rimanenti vengono retribuite con il salario base (compresa la tredicesima mensilità) in vigore al momento della retribuzione).

Per la CPS costruzioni ferroviarie si pongono, in particolare, le seguenti questioni riguardo all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 12bis CCL costruzioni ferroviarie 2026:

1. È necessaria soltanto una convenzione scritta iniziale? Oppure ogni trasferimento di ore sul conto vacanze di lunga durata deve essere convenuto per iscritto?

In ogni caso è necessaria una convenzione quadro iniziale scritta relativa al conto vacanze di lunga durata (art. 12bis cpv. 1 CCL costruzioni ferroviarie 2026). Per gli ulteriori trasferimenti di ore occorre considerare quanto segue:

Le assegnazioni nel corso dell'anno al raggiungimento di 120 ore supplementari richiedono anch'esse una convenzione ai sensi dell'art. 12bis cpv. 3 CCL costruzioni ferroviarie 2026. Per rendere tracciabile la decisione di trasferimento, tale convenzione deve essere documentata per iscritto.

Alla fine di ogni anno occorre una decisione documentata di ciascuna parte in merito alla rispettiva «quota».

Nel controllo della contabilità salariale deve risultare che, per ogni trasferimento, siano state rispettate le condizioni (limite annuo di 200 ore, saldo massimo, eventuale garanzia, attestazione CCL, convenzione quadro sull'esistenza di un conto ferie a lungo termine).

2. Anche la garanzia finanziaria deve essere convenuta per iscritto (conto bloccato o assicurazione)?

La garanzia finanziaria è un obbligo del datore di lavoro; quest'ultimo «versa … in un conto bloccato vincolato a tale scopo oppure stipula un'assicurazione …» e «informa senza indugio il lavoratore della garanzia» (art. 12bis cpv. 5 CCL costruzioni ferroviarie 2026). Non è necessaria un'«intesa» separata con il lavoratore; tuttavia, ai fini della verifica nell'ambito di un controllo della contabilità salariale e della tutela del lavoratore, deve essere comprovata obbligatoriamente una documentazione scritta (conferma del conto bloccato/polizza, garanzia del singolo conto ferie a lungo termine, prova periodica dell'importo coperto). In assenza di una garanzia comprovata, il saldo massimo è limitato a 200 ore; con una garanzia comprovata sono ammesse fino a 700 ore.

Non esistono prescrizioni sulla concreta configurazione del conto bloccato. In base alle informazioni raccolte presso le banche, la garanzia può avvenire sia tramite conti bloccati individuali per singoli lavoratori sia tramite un conto bloccato centrale per tutti i conti ferie a lungo termine di un'impresa.

La scelta della soluzione di conto spetta al datore di lavoro. In caso di gestione di un conto bloccato centrale, deve essere garantito che i crediti attribuiti ai singoli lavoratori siano sempre dimostrabili in modo tracciabile.

3. Come deve essere controllata dalla CPS costruzioni ferroviarie, nell'ambito di un controllo della contabilità salariale, la garanzia finanziaria nel caso di un'assicurazione? Devono essere garantite finanziariamente tutte le ore o solo quelle superiori a 200 ore?

Nell'ambito del controllo della contabilità salariale, la CPS costruzioni ferroviarie verifica se esista una garanzia efficace per l'«importo monetario corrispondente al tempo di lavoro residuo sul conto ferie a lungo termine». Dal tenore letterale del CCL costruzioni ferroviarie 2026 risulta che ciò implica una copertura pari al valore dell'intero saldo, e non solo della parte eccedente le 200 ore.

Punti di controllo per le soluzioni assicurative:

Tipo di assicurazione e scopo della copertura: la polizza deve coprire il rischio di incapacità di pagamento del datore di lavoro «al momento della fruizione» e garantire espressamente il pagamento dei crediti del conto ferie a lungo termine.

La somma assicurata dovrebbe essere adeguata continuativamente, ossia almeno una volta l'anno, all'attuale «importo monetario» dell'intero saldo del conto vacanze di lunga durata (inclusa la quota proporzionale della 13a mensilità; cfr. domande 4 e 5).

Il datore di lavoro può fornire la prova presentando la polizza, la conferma di copertura aggiornata e una riconciliazione fra il saldo del conto vacanze di lunga durata (in ore) e la somma assicurata (in CHF).

4. La garanzia finanziaria deve includere anche la 13a mensilità?

Il CCL costruzioni ferroviarie 2026 prevede che i crediti residui al momento della cessazione siano retribuiti «al salario di base vigente al momento del pagamento (inclusa la 13a mensilità)» (art. 12bis cpv. 6 CCL costruzioni ferroviarie 2026). Per coprire adeguatamente questo rischio – sia in caso di cessazione sia in caso di incapacità di pagamento al momento della fruizione – la garanzia dovrebbe comprendere il valore salariale inclusa la quota proporzionale della 13a mensilità. In pratica, il valore orario deve quindi essere calcolato come salario di

base inclusa la quota della 13a mensilità e moltiplicato per il saldo orario; la copertura assicurativa o del conto bloccato deve essere commisurata a tale importo complessivo.

5. Quali sono gli effetti della garanzia finanziaria in caso di aumenti salariali (cfr. art. 12bis cpv. 6 CCL costruzioni ferroviarie 2026) con pagamento alla fine del rapporto di lavoro?

Gli aumenti salariali incrementano l'«importo monetario» del saldo orario esistente. Poiché un credito residuo al momento della cessazione deve essere pagato al «salario di base vigente al momento del pagamento (inclusa la 13a mensilità)», la garanzia finanziaria dovrebbe essere adeguata agli aumenti salariali. In pratica ciò significa:

Conto bloccato: in caso di versamento nel conto ferie a lungo termine, l'importo coperto viene ricalcolato in base al salario attuale e il conto bloccato viene corrispondentemente incrementato. In caso di versamenti multipli nel conto ferie a lungo termine, la verifica dell'importo coperto deve avvenire almeno una volta all'anno.

Assicurazione: la somma delle prestazioni assicurate dovrebbe essere adeguata affinché la somma assicurata corrisponda almeno al valore attuale dell'intero saldo del conto vacanze di lunga durata (inclusa la quota proporzionale della 13a mensilità).

6. Le ore negative imputabili al lavoratore, qualora superino le 20 ore negative, possono essere compensate con le ore del conto ferie a lungo termine?

Il CCL costruzioni ferroviarie disciplina espressamente le ore negative: è possibile il riporto mensile fino a 20 ore negative (calendario) rispettivamente 50 ore negative (pianificazione costante); le ore negative eccedenti decadono a carico del datore di lavoro, salvo che il datore di lavoro dimostri una colpa personale del lavoratore.

Nelle trattative è stata espressamente esclusa una compensazione delle ore negative rientranti nella sfera di rischio del datore di lavoro con il conto ferie a lungo termine. Non è stato chiarito in via definitiva se ciò valga anche per le ore negative imputabili al lavoratore.

Il conto vacanze di lunga durata serve alla contabilizzazione delle ore supplementari e la sua fruizione «vale come ferie». Secondo la giurisprudenza imperativa, durante il rapporto di lavoro in corso le ferie non possono essere compensate mediante prestazioni in denaro o altri vantaggi (divieto di compensazione; tutela della finalità di riposo).

Sistematicamente, il conto vacanze di lunga durata è un conto-tempo per ore supplementari con una fruizione assimilabile alle ferie. Una compensazione «ore negative contro ore del conto ferie a lungo termine» significa che ore previste per ferie di lunga durata vengono utilizzate per coprire un saldo negativo dell'orario di lavoro. Il CCL costruzioni ferroviarie non

prevede alcuna autorizzazione in tal senso. In linea di principio, una compensazione in questa situazione è possibile previo accordo reciproco.

Alla fine del rapporto di lavoro, per contro, il CNM consente la compensazione delle ore negative imputabili al lavoratore con il credito salariale. A quel momento, in applicazione dell'art. 12 cpv. 7 lett. e) CCL costruzioni ferroviarie, un credito residuo del conto vacanze di lunga durata può essere compensato con ore negative riconducibili a una colpa del lavoratore.

7. Il conto vacanze di lunga durata è possibile anche in caso di salario orario?

L'art. 12bis CNM si riferisce alle «ore supplementari», non al tipo di retribuzione. Il CCL costruzioni ferroviarie disciplina parallelamente il salario orario e quello mensile; anche in caso di salario orario sono dovuti la 13a mensilità, l'indennità per ferie e per giorni festivi secondo le tabelle/percentuali specifiche. Per il conto ferie a lungo termine, l'art. 12bis cpv. 6 CCL costruzioni ferroviarie prevede il pagamento del credito residuo al «salario di base vigente al momento del pagamento (inclusa la 13a mensilità)». Questa formulazione è applicabile a entrambi i tipi di retribuzione.

Pertanto, l'istituzione di un conto vacanze di lunga durata è possibile anche in caso di salario orario costante (art. 17 cpv. 8 CCL costruzioni ferroviarie). Devono essere rispettate le condizioni per l'istituzione e il trasferimento. In caso di pagamento di un credito residuo, occorre fare riferimento al salario di base orario vigente al momento del pagamento, inclusa la quota proporzionale della 13a mensilità.